

Intesa dei Ministri Ue sulla Pac, Marini "Premia chi vive di agricoltura"

“Le modifiche apportate alla definizione di agricoltore attivo rappresentano un passo in avanti per riorientare le minori risorse disponibili, premiando chi vive e lavora di agricoltura e le attività rivolte alla produzione di cibo, nonché alla sostenibilità ambientale. Su questo aspetto sono state raccolte le nostre sollecitazioni”.

E' quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini dopo che i ministri Ue dell'Agricoltura hanno raggiunto un accordo su una posizione comune per la riforma della Politica agricola (Pac). L'intesa rappresenterà il mandato negoziale del Consiglio sulle quattro proposte di regolamento di riforma della Pac.

“Siamo fiduciosi che il Parlamento Europeo, nell'intenso periodo di negoziati che si apre con il Consiglio e la Commissione europea, continuerà a lavorare - sottolinea Marini - per trovare e migliorare un'intesa globale positiva che combatta anacronistiche rendite fondiari. Dal negoziato che inizierà nelle prossime settimane - conclude Marini - ci aspettiamo anche impegni positivi per le diverse questioni che ancora non hanno trovato risposte adeguate alle esigenze della nostra agricoltura”. Ma vediamo i punti più importanti dell'accordo sulla Riforma.

Agricoltore attivo

Viene migliorata la definizione di agricoltore attivo, lasciando allo Stato membro di individuare i soggetti a cui concedere i pagamenti diretti.

Nell'articolo del testo in questione, si prevede, tra l'altro, che “gli Stati membri possono decidere di non concedere pagamenti diretti a persone giuridiche di diritto pubblico quali Stati, autorità regionali e locali, a persone fisiche o giuridiche o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se le persone in questione soddisfano criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri, i quali garantiscono che: le loro attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali, e/o la loro attività principale o l'oggetto sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola”.

E' quindi ora fondamentale che, in sede di TRILOGO (35 riunioni ad iniziare dall'11 aprile), anche il Parlamento europeo possa rivedere la propria posizione ed adeguarsi alle richieste del Consiglio.

Capping

Gli Stati membri possono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere ad un agricoltore, di una percentuale fissa, per lo scaglione o gli scaglioni (a scelta degli Stati membri), a partire da 150.000 euro.

Nel testo non viene più previsto il legame con il lavoro, come aveva proposto la Commissione.

Flessibilità tra pilastri,

Tutti gli Stati membri possono trasferire fino al 15% delle risorse dal 1° al 2° (con cofinanziamento al 100%) e viceversa.

I diritti all'aiuto verranno assegnati agli agricoltori che, nel 2010 o 2011, hanno ricevuto aiuti diretti o, se non hanno ricevuto nessun sostegno, abbiano prodotto, nell'ambito del regime di pagamento unico, ortofrutticoli e patate da consumo e/o abbiano coltivato la vite o nel Regime di Pagamento Unico (RPU) abbiano posseduto terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche; nel 2012 o 2013 hanno ricevuto diritti all'aiuto dalla riserva o dall'integrazione del sostegno accoppiato nell'ambito del Regime di Pagamento Unico.

In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa persone fisiche o giuridiche hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a uno o più agricoltori.

Inoltre, nel caso di trasferimento, i diritti di pagamento possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore attivo, stabilito nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale norma ai diritti all'aiuto trasferiti con contratti di locazione nel caso in cui il contratto preveda che i diritti ritornino al locatore al termine del contratto stesso.

Convergenza interna

Gli Stati membri possono decidere di raggiungere una convergenza parziale anziché totale, entro il 2019, assicurando una percentuale minima di convergenza che rispecchia il meccanismo di convergenza esterna stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo sul Quadro Finanziario Pluriennale. Inoltre, possono limitare la prima fase di convergenza al 10% (invece del 40% proposto dalla Commissione europea) del massimale nazionale o regionale.

Pagamento ridistributivo

Gli Stati membri possono concedere un'integrazione al pagamento di base per i primi ettari di ogni azienda, per un numero di ettari non superiore a 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole.

Greening

L'aiuto potrà essere concesso sulla base del rispetto dei criteri (diversificazione, mantenimento prati permanenti ed aree di interesse ecologico) o delle pratiche equivalenti (o una combinazione di questi).

La diversificazione delle colture si applica al di sopra dei 10 ettari. Le aree di interesse ecologico si applicano al di sopra di 15 ettari, dal 2014 al minimo il 5% e dal 2018, la percentuale è aumentata al 7%, su valutazione di impatto della Commissione europea. Possono essere considerate aree di interesse ecologico, fra gli altri, le superfici a colture permanenti coltivate in terreni con pendenza del 10% o più, e superfici con colture permanenti con più di 20, ma meno di 250 alberi per ettaro.

Inoltre, sono previste deroghe per l'applicazione dei criteri a superfici investite per più del 75% da prato permanente o investite a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o una significativa parte del ciclo colturale, e quando più del 75% delle superfici a seminativo sono interamente utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, lasciate a riposo, interamente investite a colture di leguminose, o sottoposte a una combinazione di tali usi. Le pratiche equivalenti sono rappresentate dagli impegni agro-climatico- ambientali assunti a norma dello sviluppo rurale e dai sistemi nazionali o regionali di certificazione ambientale.

Gli agricoltori, le cui aziende sono situate in zone Natura 2000 e contemplate dalla direttiva quadro acque, hanno il diritto al pagamento "greening" purché applichino le pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti per la produzione biologica hanno diritto "ipso facto" al pagamento greening (per le sole unità dedite alla produzione biologica).

Giovani agricoltori

Viene lasciata la facoltà agli Stati membri di concedere un pagamento annuo per i giovani agricoltori, intesi quali persone fisiche che non hanno più di 40 anni di età nell'anno della presentazione (e non al momento di presentazione come da proposta della Commissione) della domanda al regime di pagamento di base.

Aiuto accoppiato

Gli Stati membri possono utilizzare fino al 7% del loro massimale nazionale, con possibilità di deroga fino al 12% o fino a 3 milioni di euro all'anno, per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo. Per quanto riguarda la portata del sostegno accoppiato facoltativo, è confermata la proposta della Commissione europea relativamente all'elenco di settori e produzioni a cui concedere il sostegno (il Tabacco è escluso).

Piccoli agricoltori

Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori (anche per gli agricoltori la partecipazione al regime è facoltativa).

OCM unica

La lista dei prodotti ammissibili all'intervento ed il periodo di intervento, rimane come da proposta della Commissione europea.

Il sistema delle quote di zucchero è prorogato fino alla campagna 2017.

Per quanto riguarda il latte vengono confermati i principali elementi previsti dal pacchetto legislativo sul latte ed i prodotti lattiero-caseari, attualmente in vigore.

La gestione del sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, prevede l'applicazione del nuovo regime da 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 e ne descrive la procedura per ottenere le autorizzazioni.

Per quanto riguarda le norme di commercializzazione è eliminata la conformità alla norma di commercializzazione generale. E' stabilito l'elenco dei settori e dei prodotti ai quali si possono applicare tali norme di commercializzazione mediante atti delegati e la possibilità di stabilire l'etichettatura obbligatoria del "luogo di produzione e/o origine" per tali settori (con esclusione delle carni di pollame e dei grassi da spalmare). Inoltre, nel testo legislativo è stata reintrodotta la norma attualmente in vigore che prevede l'etichettatura obbligatoria per l'ortofrutta fresca.

Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonché organizzazioni interprofessionali, è reso facoltativo da parte degli Stati membri.

E' confermato uno strumento di misure eccezionali che prevede misure per risolvere problemi specifici e misure di sostegno per malattie animali / perdita di fiducia dei consumatori, come proposto dalla Commissione europea. Tali misure sono adottate soltanto qualora altre misure, ai sensi del presente regolamento, appaiano insufficienti.

Inoltre, è previsto un meccanismo di emergenza che, in reazione alle situazioni di crisi, fornisca aiuto immediato agli agricoltori tramite l'attivazione della "riserva per le crisi nel settore agricolo" per 2,8 miliardi di euro (dal 2014-2020) ricavato annualmente con una riduzione dei pagamenti diretti, per finanziare l'intervento pubblico, l'aiuto all'ammasso privato, le restituzioni all'esportazione e le misure eccezionali.

Programmi di sviluppo rurale

Per gli Stati membri, che hanno optato per Piani di sviluppo rurale regionali, il Consiglio prevede la possibilità di presentare, unitamente a quelli regionali, anche un programma nazionale. Per l'Italia questo vuol dire avere la possibilità di dotarsi di un programma nazionale per le misure sulla gestione del rischio.

Investimenti

Il Consiglio ha proposto di innalzare al 75% il cofinanziamento del Feasr nel caso di aiuti agli investimenti.

Promozione

È stato inoltre reintrodotta l'aiuto per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità.

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Come per il biologico e le Aree natura 2000, anche nel caso dei pagamenti agro-climatico-ambientali, la condizionalità (e non il greening) è stata indicata come soglia oltre la quale gli agricoltori possono essere compensati per gli impegni ambientali intrapresi.

Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

relativamente alle zone svantaggiate, è stato proposto di prolungare al 2019 il sostegno transitorio decrescente che, per 4 anni, il Consiglio propone di riconoscere alle aree che non risulteranno più ammissibili all'aiuto per effetto dell'applicazione di nuovi criteri di delimitazione.

Filiera

Il Consiglio conferma la proposta della Commissione europea per un sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione di piattaforme logistiche nelle filiere corte e i mercati locali, nonché alla promozione per il loro sviluppo.

Risorse e loro ripartizione

L'unico punto del negoziato sullo sviluppo rurale rimasto aperto riguarda le disposizioni finanziarie. A causa di un problema di interpretazione delle Conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 7-8 Febbraio sul Quadro finanziario pluriennale (nella parte relativa al cosiddetto "sconto britannico") il Consiglio agricoltura ha deciso che l'articolo riguardante le risorse e ai criteri sulla loro ripartizione, sarà affrontato in un secondo momento nell'ambito della Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Ue.